



Verbale di deliberazione / Verbal de deliberazion n. 49
del Consiglio comunale/de l Consei de Comun

OGGETTO: Partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2023.

L'anno *duemilaventiquattro* addì *venti* del mese di *dicembre* alle ore **7.00**, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

L an doimilevintecater ai vint del meis de dezember da les 7.00, te sala de la adunanzas, do aer manà fora l avis descheche perveit la lege, se bina adum l Consei de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores	Presenti Tol pèrt	Assenti / no tol pèrt	
		giustificato giustificà	ingiustificato no giustificà
FLORIAN GIULIO Sindaco/Ombolt	X		
BERNARD CESARE Presidente /President		X	
CINCELLI CLAUDIO	X		
CINCELLI LISANNA	X		
DELLAGIACOMA LUCIA	X		
DORICH MARA	X		
MAZZEL LUCA		X	
OBLETTER ERVIN	X		
PEDROTTI GERMANO	X		
RASOM LUCA	X		
WINTERLE ANTONELLA	X		
ZULIAN SIMONE	X		
BATTISTI LARA	X		
DELUCA ANDREA		X	
FALSER PATRIK		X	
MAZZEL ALESSANDRO	X		
PELLEGRIN MARCO		X	
PESCOSTA KAROL		X	

Assiste il Segretario generale signor / Tol pèrt e verbalisea l Secretèr generèl signor dott. / dr. **LUIGI CHIOCCHETTI**
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra / Zertà che l numer de chi che tol pèrt l é legal, la signora **MARA DORICH** nella sua qualità di / desche **VICEPRESIDENTE / VIZEPRESIDENT** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. **1** dell'ordine del giorno. / l tol su la funzion de president e l declara che la sentèda la é orida per fèr fora l argoment dit de sora, metù al n. **1** del orden del di.

OGGETTO: Partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n.19 e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2023.

**IL CONSIGLIO
COMUNALE**

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n.19;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dal richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016;
- ai sensi di quanto disposto dell'art. 24 co. 1 L.P. n. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Evidenziato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o all'assolvimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di entità senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

Dato atto che:

- è comunque fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa

rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- come delineato all'art. 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comparanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti che attribuiscono diritti amministrativi";
- non debbono invece essere prese in considerazione le partecipazioni dirette o indirette in associazioni Enti di diritto pubblico né le partecipazioni indirette in Società detenute per il tramite di soggetti che non risultano controllati dall'Ente locale;

Evidenziato che ai fini di cui sopra e ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b. società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.- Euro o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da quest'ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

Rilevato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto che sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Evidenziato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale dell'ex Comune di Pozza di Fassa n. 51 dd. 22.04.2015 e dell'ex Comune di Vigo di Fassa n. 62 dd. 09.04.2015 sono stati approvati i piani operativi di razionalizzazione dei due comuni, dai quali emergeva che non erano previste operazioni di dismissione o riduzione delle società partecipate;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.09.2017 dell'ex Comune di Pozza di Fassa e n. 41 del 26.09.2017 dell'ex Comune di Vigo di Fassa, era stata approvata la revisione straordinaria delle partecipate dei due comuni, era stato stabilito di non procedere ad alcuna alienazione di partecipazioni in società in quanto, le società oggetto di revisione, e nelle quali l'Amministrazione possiede partecipazioni societarie (dirette e indirette), svolgono una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non integrano i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 comma 3 bis 1 della L.P. n. 1/2015;
- il Consiglio Comunale di San Giovanni di Fassa con deliberazione n. 44 e n. 45 dd. 28.12.2018 ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2017 dagli ex Comuni di Pozza di Fassa e Vigo di Fassa;
- il Consiglio Comunale di San Giovanni di Fassa con deliberazione n. 61 dd. 29.12.2023 ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2020;
- ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, l.p. 29 dicembre 2016, n. 19);

Richiamata la Circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 15.11.2024, acquisita al protocollo comunale lo stesso giorno al n. 12428, avente ad oggetto: "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie e censimento delle partecipazioni pubbliche";

Evidenziata, alla luce di quanto sopra, la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2023;

Dato atto che con deliberazione n. 8 dd. 21.03.2023 il Consiglio Comunale di San Giovanni di Fassa ha disposto la vendita mediante trattativa privata diretta alla Società Incremento Turistico Canazei S.p.A. di n. 305.000 azioni detenute dal Comune di San Giovanni di Fassa-Sen Jan nella Società Catinaccio Impianti a Fune S.p.A. per il prezzo complessivo di € 1.375.855,00 (prezzo unitario € 4,511 x 305.000); la percentuale di partecipazione è scesa pertanto al 24,50%;

Dato atto che ai sensi del citato art. 7 co. 11 L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione e precisato che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Richiamato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;

Verificato che, in base a quanto sopra e in base a quanto evidenziato dalle schede di dettaglio allegate al presente provvedimento, tutte le partecipazioni dirette ed indirette possono essere mantenute, fatta eccezione per la Banca per il Trentino Alto – Adige soc. coop. (già Cassa Rurale di Trento), partecipazione indiretta detenuta attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop., per la quale si prevede una razionalizzazione, attraverso un'azione di dismissione della partecipazione da parte dal predetto Consorzio;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, acquisito al protocollo comunale il giorno 16 dicembre 2024 sub. n. 13663;

Vista la L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R.03.05.2018 n. 2.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Vista la deliberazione n. 13 del 06.03.2024 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024–2026 e il Documento Unico di Programmazione 2024-

2026;

Vista la deliberazione n. 29 del 06.03.2024 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2024–2026;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 dd. 31.12.2019;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con la L.R. del 3 maggio 2018 n. 2;

Visto altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con la L.R. del 3 maggio 2018, n. 2;

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, palesemente espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come dalla seguente tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Esito rilevazione	Motivazione
Consorzio dei Comuni Trentini – società cooperativa	0,54	Attività di consulenza e rappresentanza istituzionale, anche quale articolazione dell'Anci e dell'Uncem per la Provincia Autonoma di Trento; attività di formazione del personale; attività di supporto alla transizione digitale; gestione economico-giuridica del personale	Mantenimento	<p>La Società svolge attività strettamente necessarie ed infungibili per l'Ente, riferite a:</p> <ul style="list-style-type: none">– prestazioni di assistenza e consulenza nello svolgimento delle funzioni amministrative dell'Ente;– attuazione di iniziative finalizzate al raggiungimento dell'ottimale assetto organizzativo dei soci in ottica di sistema, anche nell'ambito dei servizi ausiliari di committenza, ai fini del contenimento delle spese e dell'incremento della qualità dei servizi offerti;– promozione di occasioni formative per il personale dipendente e gli amministratori;– rappresentanza degli Enti locali trentini in tutte le sedi istituzionali;– esercizio di prerogative attribuite al Consorzio stesso dalla legge, in rappresentanza e nell'interesse degli Entisoci;– promozione e sviluppo dell'ICT nell'ambito del sistema pubblico trentino. <p>La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.</p>

Trentino Digitale S.p.A.	0,0116	Progettazione, sviluppo e gestione del sistema informatico elettronico trentino	Mantenimento	<p>La Società assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi e progetti informatici, anche relativi allo sviluppo ed esercizio del sistema informatico elettronico provinciale. Svolge quindi una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.</p> <p>La Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.</p>
Trentino Riscossioni S.p.a.	0,030	Servizio di riscossione e accertamento delle entrate	Mantenimento	<p>La Società assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo svolgimento di funzioni e attività nel settore della riscossione e della gestione delle entrate.</p> <p>La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.</p>
Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa Soc. Coop.	1,97	Produzione di energia da fonti rinnovabili	Mantenimento	<p>La Società svolge un'attività necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente dal momento che trattasi di una valorizzazione delle risorse naturali del territorio attraverso la produzione di energia idroelettrica, e la successiva commercializzazione in ambito locale, a prezzi vantaggiosi di cui beneficia anche il Comune di San Giovanni di Fassa in quanto socio.</p> <p>La Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.</p>
Catinaccio Impianti a Fune S.p.A.	24,50	Realizzazione e gestione di impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in area montana	Mantenimento	<p>La Società, avente per oggetto la costruzione e gestione di impianti di risalita, svolge un'attività compresa, per espressa previsione del legislatore provinciale, fra i servizi pubblici locali (e quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi) ed è altresì riconducibile al perseguimento di finalità istituzionali. Come osservato dal parere n. 3/2009 del 14.1. 2009 della Sez. controllo della Corte dei conti di Trento per una società operante nel settore degli impianti di risalita: "nel caso in specie, la legge provinciale n. 7 del 21 aprile 1987 espressamente qualifica "servizio pubblico" l'attività inerente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola, fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata". L'attività svolta dalla società rappresenta al contempo uno strumento di mobilità alternativa.</p> <p>La società non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.</p>

Funivie Buffaure S.p.A.	2,112	Realizzazione e gestione di impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in area montana	Mantenimento	<p>La Società, avente per oggetto la costruzione e gestione di impianti di risalita, svolge un'attività compresa, per espressa previsione del legislatore provinciale, fra i servizi pubblici locali (e quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi) ed è altresì riconducibile al perseguimento di finalità istituzionali. Come osservato dal parere n. 3/2009 del 14.1. 2009 della Sez. controllo della Corte dei conti di Trento per una società operante nel settore degli impianti di risalita: "nel caso in specie, la legge provinciale n. 7 del 21 aprile 1987 espressamente qualifica "servizio pubblico" l'attività inerente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola, fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata". L'attività svolta dalla società rappresenta al contempo uno strumento di mobilità alternativa.</p> <p>La società non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1, l.p. n. 1/2005</p>
Primiero Energia S.p.A.	0,329	Produzione di energia da fonti rinnovabili	Mantenimento	<p>E' una società a prevalente capitale pubblico che si occupa esclusivamente di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'art. 1 delle norme di attuazione dello statuto regionale di autonomia in materia di energia (D.P.R. 26.03.1977 n. 235) attribuisce agli enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. La partecipazione detenuta è consentita direttamente dalle norme di attuazione dello statuto di autonomia in materia di energia sopra richiamate e pertanto, come espressamente previsto dall'art. 24, comma 1, della L.P. 27/2010, le condizioni dell'art. 4, co. 1 e 2 del D.lgs. 175/2016 si intendono rispettate. Si evidenzia che la partecipazione in Primiero Energia fu decisa nel quadro di accordi tra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e i singoli comuni interessati, che avevano lo scopo da un lato di rendere partecipi i comuni geograficamente interessati dalle opere elettriche, al ristoro dei danni conseguenti al degrado ambientale provocato dai bacini idrici d'accumolo, dall'altro a responsabilizzarli nella politica di gestione di una fonte di approvvigionamento energetico di primaria importanza per l'economia locale.</p> <p>La Società svolge un'attività per la quale è espressamente ammessa la partecipazione dall'art. 24, comma 1, della l.p. n. 27/2010, e non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.</p>
Azienda per il Turismo della Valle di Fassa Soc. Coop.	1,61%	Promozione della immagine turistica della Valle di Fassa	Mantenimento	<p>La Società è stata costituita per svolgere le funzioni di marketing turistico-territoriale d'ambito di cui all'art. 9 della L.P. 11.06.2002 n. 8 (disciplina della promozione turistica in provincia di Trento). La citata L.P. 11 giugno 2002, n. 8 definisce il turismo (e quindi la sua promozione) quale risorsa per lo sviluppo dell'economia provinciale e per la crescita culturale e sociale e prevede l'adesione all'azienda da parte dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento.</p> <p>La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali</p>

				dell'Ente, e non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.
--	--	--	--	--

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO:

- Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.:

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Esito rilevazione	Motivazione
Federazione Trentina della Cooperazione soc.coop.	0,132	Ente di rappresentanza del movimento cooperativo con funzioni di tutela, consulenza assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti, tra i quali figura il Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop.	Mantenimento	<p>L'attività svolta dalla società costituisce servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale il cui svolgimento, anche a favore dell'Ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzione dello stesso.</p> <p>La partecipazione risulta funzionale all'accesso, da parte della Società tramite Consorzio dei Comuni trentini soc.coop, ad attività di servizi, utili alla gestione societaria, nel rispetto delle norme sui contratti pubblici.</p> <p>La società non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.</p>
Banca per il Trentino Alto Adige soc. coop. (già Cassa di Trento)	0,45	Attività bancaria e finanziaria	Razionalizzazione	<p>L'Assemblea dei Soci del Consorzio dei Comuni Trentini, in data 10 maggio 2023 ed alla luce dei precedenti tentativi di alienazione della partecipazione infruttuosamente esperiti, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di tentare ulteriormente la dismissione della partecipazione in oggetto, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto a ciò prodromico. A tal fine, potrà essere effettuata la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'alienazione della partecipazione, ovvero si potrà ricorrere alla cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero ancora potrà essere esercitato il diritto di recesso, qualora si verificano le condizioni previste dallo statuto della partecipata. La dismissione dovrà comunque assicurare una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data.</p>

Set Distribuzione S.p.a.	0,046	Attività di distribuzione dell'energia elettrica – società che svolge attività elettrica, la cui detenibilità è ammessa dall'art. 24 c 1 LP n.27/2010	Mantenimento	L'attività svolta dalla società costituisce servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale il cui svolgimento, anche a favore dell'Ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso. La società non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.
--------------------------	-------	---	---------------------	---

2. di dare evidenza del fatto che le partecipate di cui al precedente punto n. 1 (eccetto la Banca per il Trentino Alto Adige soc. coop. per la quale è prevista la razionalizzazione) svolgono una funzione strettamente necessaria ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, anche in relazione all'utilità per l'Ente dei beni e/o servizi prodotti dalle partecipate;
3. di evidenziare che per ognuna delle partecipazioni dirette e indirette inserite nelle tabelle sopra riportate si allegano le schede di dettaglio, le quali fanno parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
4. di dare altresì atto che, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Comuni Trentini, come meglio evidenziato nelle schede allegate, sta valutando la percorribilità di ulteriori modalità di dismissioni della partecipazione in Banca per il Trentino Alto Adige soc. coop., essendo la stessa oggetto di razionalizzazione;
5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
6. di demandare al Servizio Finanziario tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento compreso il censimento e l'invio di copia della presente deliberazione alla competente Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti, facendo uso del portale "ConTe", come stabilito dall'art. 20, c. 1 e 3, D.Lgs. 175/2016;
7. di evidenziare che all'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, il Servizio Finanziario proceda all'invio alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida;
8. di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, in considerazione della necessità di procedere con i necessari successivi adempimenti nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione di:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D. Lgs. 2.7.2010, n 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Let ju, chest verbal l vegn aproà e sotscrit.

La Vicepresidente /La VizePresident

Mara Dorich

Il Segretario generale /L Secretèr generèl

dott. Luigi Chiocchetti

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4ⁱ coma del art. 183 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Sudtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2)

Il verbale di deliberazione è pubblicato all'albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it il giorno **24/12/2024** ove rimarrà per 10 giorni consecutivi

RELAZION DE PUBBLICAZION

(Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai 3.5.2018, n. 2)

*L verbal de deliberazion vegn publicà tel Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it ai **24/12/2024** olache l restarà per 10 dis alalongia.*

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.